



Laura Riboni
Notaio

N. 37739 di Repertorio

N. 14557 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

**DELL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE
BIANCA"**

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciannove ed il giorno diciassette del mese di luglio in Busseto (PR) Via Leccavallo n. 12, nella sala "Soci Fondatori" al secondo piano della sede dell'Associazione Pubblica Assistenza Croce Bianca, alle ore dieci e dodici minuti.

Addì 17 luglio 2019

Avanti a me Dottor Laura Riboni, Notaio in Busseto, iscritto nel Collegio Notarile di Parma,

è comparsa la Signora

Cristina BOLSI, nata a Cortemaggiore (PC) il 22 novembre 1964, residente in Polesine Zibello (PR) Via Avalli n. 83

Codice Fiscale BLS CST 64S62 D061 E

Detta Comparsante della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione**

"ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA", con sede in Busseto (PR), Via Leoncavallo n. 12, Codice Fiscale **82002950341**, costituita con atto del Dottor Alberto Carrara Verdi in data 10 dicembre 1970 Rep. N. 34058/3032, registrato a Busseto il 16 dicembre 1970 al n. 686 vol. 82, ed iscritta nel Registro regionale delle Persone Giuridiche al n. 505/90, ONLUS iscritta al Registro Regionale Volontariato decreto n. 576 del 17 luglio 1995, iscritta nel Registro Provinciale 124SN LR 21/2/2005 n. 12 - Personalità Giuridica Decreto Regionale n. 44 del 6 febbraio 1990,

mi richiede di assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, alle risultanze dell'assemblea straordinaria degli Associati di detta Associazione qui convocata a norma del vigente statuto sociale, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, per questo giorno e per le ore 10 (dieci) a mezzo avviso di convocazione in data 17 giugno 2019 affisso nell'albo dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione del Presidente
2. Approvazione nuovo statuto
3. Varie ed eventuali.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

su designazione unanime, assume la presidenza la Comparsante la quale constata:

- che l'assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dallo Statuto;
- che l'Assemblea in prima convocazione, convocata per le ore 6.00 (sei) di questa mattina, è andata deserta per mancanza del numero legale degli intervenuti, quale richiesto dall'art.

REGISTRATO

Agenzia Entrate

di Parma

il 18/07/2019

al n. 2341

Serie 17

S. Esente

43011 BUSSETO (PR) - VIA ROMA, 73 - TEL. 0524931120 - FAX 0524930612

LAURA RIBONI
NOTAIO

46, 1° comma del vigente Statuto;

- che nell'avviso di convocazione è stato indicato questo giorno ed ora per l'Assemblea di seconda convocazione, per la cui regolare costituzione, secondo quanto previsto dall'art. 46, 2° comma, del vigente Statuto, non è necessario un "quorum" costitutivo minimo;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti detta Comparsa quale Presidente, ed i Signori Roberto BATTISTOTTI, Vincenzo PIZZOLA e Gian Franco CASSI, quali Consiglieri e Segretario;

- che del Collegio dei Probiviri nessuno è presente;

- che del Collegio dei Revisori nessuno è presente;

- che il numero dei soci presenti all'Assemblea, compresi i suddetti componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori è di numero 9 (nove);

DICHIARA

validamente costituita la presente Assemblea di seconda convocazione, e passa all'esame dei punti trascritti all'Ordine del Giorno e dà lettura della Relazione della Commissione appositamente istituita per la modifica dello statuto, al fine di adeguarlo alle mutate esigenze dell'Associazione stessa nonché al disposto del D.Lgs. 117/2017 "Riforma del Terzo Settore".

A questo punto il Presidente dell'Associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie ed opportune a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", e in particolare:

* modifica della denominazione dell'associazione in "ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA ODV";

* modifica della durata in carica del Consiglio Direttivo, aumentata da 3 (tre) a 4 (quattro) anni;

* inserimento nel regolamento della disciplina dell'ambito territoriale per acquisire la qualifica di socio;

* previsione puntuale delle attività di interesse generale dell'Associazione al fine di renderle facilmente individuabili e chiaramente riconducibili a quelle elencate dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.);

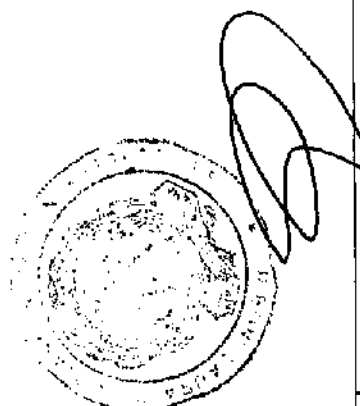
* conferma dell'assenza di fini di lucro e previsione del soggetto al quale sarà devoluto il patrimonio dell'Associazione in caso di estinzione o scioglimento della stessa;

* obbligatorietà di presentazione al Consiglio Direttivo della domanda per poter diventare socio dell'Associazione;

* previsione del diritto dei soci di esaminare e consultare i libri sociali;

* inserimento della possibilità per il soggetto diciassettenne di svolgere attività nell'Associazione previa autorizzazione scritta di chi esercita la responsabilità genitoriale;

* eliminazione dallo statuto della sezione dedicata alle Elezioni, che verrà invece disciplinata dal regolamento.



Il Presidente fa inoltre presente che le proposte modifiche sono state elaborate, sulla base delle indicazioni dell'A.N.P.A.S. nazionale e regionale, da una speciale Commissione nominata "ad hoc" dal Consiglio Direttivo, nella persona dei Signori Matteo PORCARI, Stefano NEVICATI, Alessio BURLA, Ferruccio FOSCALDI, Rosolino BARONIO, Gian Franco CASSI e Franco MARENGHI, che ha provveduto altresì ad elaborare la bozza di Statuto che gli Associati hanno potuto visionare prima d'ora presso la sede sociale ove essa è stata previamente depositata.

Il Presidente propone pertanto all'Assemblea di abrogare l'attuale Statuto ed approvarne un nuovo testo che recepisca per intero le modifiche proposte quale quello elaborato ai sensi di quanto sopra e depositato presso la sede sociale.

A questo punto si apre la discussione.

Su richiesta dei presenti, il Presidente ed il Consigliere Segretario Gian Franco CASSI spiegano all'assemblea le modifiche rilevanti allo statuto sulla base della bozza inviata dall'A.N.P.A.S. facendo presente che alcune modifiche rivestono carattere di obbligatorietà mentre altre sono solo facoltative, assicurando che non si è comunque stravolto l'impianto statutario.

Il socio Alessio BURLA, con il permesso del Presidente che gli concede la parola, chiede se, data la proposta modifica della durata del Consiglio Direttivo che diverrebbe di 4 (quattro) anni, l'attuale Consiglio cesserà allo scadere dei 3 (tre) anni dalla sua nomina oppure verrà prorogato di un anno.

Dietro richiesta del Presidente, il Consigliere Segretario Gian Franco CASSI risponde che cesserà alla scadenza dei tre anni dalla nomina.

Chiede di parlare il socio Mirella CANROSSI, con il consenso del Presidente, che chiede delucidazioni sull'espressione "ambito territoriale" per l'acquisizione della qualità di socio.

Risponde, dietro concessione del Presidente, il Consigliere Segretario Gian Franco CASSI che fa presente come questo argomento verrà affrontato in sede di regolamento, molto più agevole da modificare dello statuto dell'associazione, non nascondendo le criticità dato che attualmente vi sono soci che risiedono in Comuni sede di altre associazioni di pubblica assistenza e nei confronti dei quali l'erogazione dei servizi connessi alla qualifica di socio non è particolarmente rispettosa della proporzione "costi-benefici", anche se assicura che la tendenza sarà quella di non modificare l'attuale ambito territoriale o comunque di non imporre limitazioni troppo stringenti. Incidentalmente precisa che se la proposta modifica dello statuto venisse approvata in questa sede, con il nuovo anno tutti coloro che vogliano far parte dell'associazione dovranno farne richiesta al Consiglio Direttivo e quindi anche gli attuali soci dovranno presentare

la loro.

Sempre in questo argomento, il socio Alessio BURLA, al quale il Presidente concede la parola, sottolinea come l'attuale ambito territoriale sia piuttosto ampio in quanto inizialmente l'associazione "Croce Bianca" era l'unica esistente e ad operare sul territorio, ma con la nascita di associazioni di pubblica assistenza a Monticelli d'Ongina (PC) e a Cortemaggiore (PC) sia logico limitare tale ambito.

Interviene, con il permesso del Presidente, anche il socio Anna Maria VOLLERO che conferma la criticità e delicatezza dell'argomento "ambito territoriale" anche relativamente ai soggetti inviati ed affidati all'associazione dal Tribunale e non residenti nei Comuni limitrofi, per i quali occorre comunque stipulare assicurazioni obbligatorie e pagare i contributi INAIL.

Il Consigliere Segretario Gian Franco CASSI chiede la parola, che il Presidente gli concede, per precisare all'assemblea che tra le modifiche proposte vi sono quella relativa alla decadenza dell'intero Consiglio Direttivo nel caso in cui vengano a cessare 5 (cinque) Consiglieri nonché quella relativa all'introduzione della delega per partecipare alle assemblee, non disciplinata nell'attuale statuto.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, rieffettuato il conteggio dei presenti, attesta che gli stessi sono 9 (nove) e mette in votazione l'approvazione del testo di statuto testè discusso in assemblea.

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente e dopo esauriente discussione nei termini testè esposti, all'unanimità

DELIBERA

di abrogare il vigente statuto e di approvarne un nuovo testo quale quello discusso oggi ed adeguato a quanto richiesto dal D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" ed il cui testo, formato da 38 (trentotto) articoli, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa avutane dalla Comparsante.

L'assemblea inoltre delibera di conferire mandato al Presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche od integrazioni al presente verbale che fossero richieste dalle competenti Pubbliche Amministrazioni o dalle Autorità in genere in applicazione del "Codice del Terzo Settore".

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici.

Il presente verbale è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia con nastro

ad inchiostro indelebile e scritto in parte di mio pugno da me
Notaio con penna a sfera ad inchiostro indelebile, da me letto
alla Comparsa che a mia domanda lo approva e quindi con me
Notaio lo sottoscrive alle ore undici e un minuto.
Occupi otto facciate e quanto fin qui della nona di tre fogli.
Firmato Bolsi Cristina

" Laura Riboni Notaio



allegato "A" al n. 14557 di raccolta

STATUTO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Denominazione, sede e emblema

1. E' costituita l'Associazione denominata ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA" organizzazione di volontariato (o anche in forma breve ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA ODV) con sede in BUSSETO (PR) in questo Statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

2. L'emblema dell'Associazione, di colore bianco, riporta al centro una CROCE BIANCA RACCHIUSA IN UN CERCHIO CELESTE e riporta la scritta "ASSISTENZA PUBBLICA BUSSETO".

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del Terzo Settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

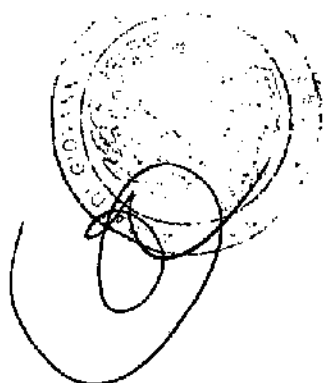
L'Associazione è laica ed apartitica e si astiene da qualsiasi manifestazione politica. Fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi ed alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona, e la loro tutela, lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume in particolare il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della



collettività;

d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;

e) contribuire anche attraverso la partecipazione alla vita associativa ed alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

g) collaborare con Enti pubblici e privati e con altre Associazioni di volontariato ed enti del Terzo Settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e prestazioni sanitarie:

* servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;

* servizi di trasporto sanitario non assistito e/o assistito (mobilità protetta);

* servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;

b) interventi e servizi sociali ai sensi art. 1 commi 1 e 2, della L. 8-11-2000 n. 328 e successive modificazioni e interventi servizi e prestazioni di cui alla L. 5-2-1992 n. 104 e alla L. 22-6-2016 n. 112 e successive modificazioni:

* servizi di trasporto sociale;

* organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno di persone anziane, con disabilità e comunque in condizioni anche temporanee di difficoltà;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale:

- iniziative di formazione ed informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

e) protezione civile ai sensi delle leggi vigenti;

f) accoglienza umanitaria;

g) assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

h) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

i) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del Terzo Settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Art. 5 Assenza di fini di lucro e gratuità

a) L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti.

b) L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

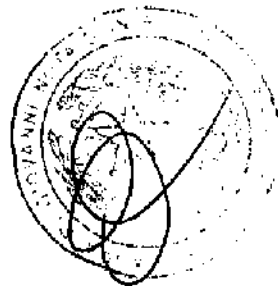
c) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

TITOLO II SOCI

ART. 6 - Requisiti dei soci

a) L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

b) Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a rispettare lo statuto e/o il regolamento.



- c) I soci iscritti all'Associazione da meno di 3 (tre) mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.
- d) Fatto salvo il diritto di recesso è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.
- e) Per coloro che non abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno d'età ed abbiano comunque superato il 17° (diciassettesimo) anno d'età è necessaria l'autorizzazione scritta di chi esercita la responsabilità genitoriale. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito dal regolamento.
- f) Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo statuto ed i regolamenti.
- g) Il Consiglio Direttivo esamina entro 60 (sessanta) giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci e verrà rilasciata una tessera con l'indicazione di socio. In caso di rigetto della domanda l'interessato può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo, proporre ricorso al collegio dei probiviri.
- h) I soci sono tenuti a corrispondere la quota associativa.
- i) Sono soci VOLONTARI i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera, in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.
- j) Possono essere ammessi quali soci volontari tutti i soci ordinari che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale delibera sulla ammissione o meno. La decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile.
- k) L'assemblea generale dei soci potrà estendere l'assistenza prevista dietro pagamento della quota annuale non solo al sottoscrittore ma anche al suo nucleo familiare.

Art. 7 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi.
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto.
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti

nel presente statuto.

- e) essere informati sull'attività associativa.
- f) esaminare i libri sociali.

Art. 8 - Doveri dei soci

i Soci sono tenuti:

- a) rispettare lo statuto, i regolamenti le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità dei soci

- a) Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione.
- b) Non possono essere soci VOLONTARI coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- a) morosità;
- b) decadenza;
- c) esclusione;
- d) recesso;

a) perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata;

b) perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9;

c) perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo;

d) perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo.

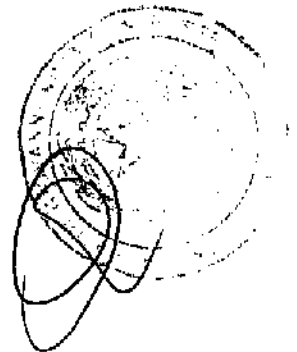
Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c) deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui al punto b) e c) adottati dal Consiglio Direttivo il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui al punto b) e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui al punto a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento.



TITOLO III ENTRATE E PATRIMONIO E STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE

Art.11 - Scritture contabili e bilancio

a) L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

b) Il Bilancio d'esercizio è composto da STATO PATRIMONIALE, RENDICONTO GESTIONALE E RELAZIONE DI MISSIONE. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art.4 comma 3 dello Statuto.

c) Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del Terzo Settore) è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto di cassa. In tal caso il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse con una annotazione in calce al rendiconto di cassa.

d) L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

e) Gli avanzi di gestione che eventualmente si verificassero alla chiusura annuale del bilancio saranno destinati per migliorare il servizio di assistenza e le strutture operative dell'Associazione.

f) La liquidità deve essere depositata presso istituti di credito e/o Uffici postali.

g) Pagamenti e prelevamenti devono effettuarsi con due firme congiunte tra Presidente, Vice presidente, Segretario, Tesoriere.

Art.12 - Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° (primo) Gennaio e termina il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote annuali dei soci;

b) da contributi di privati;

c) da rimborsi derivanti da convenzioni;

d) da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;

e) da contributi dello stato, di enti pubblici o privati o da organismi internazionali finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;

f) da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti

testamentari;

g) da rendite patrimoniali e finanziarie;

h) da attività di raccolta fondi;

i) dalle attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;

j) da vendita di beni prodotti dai Sostenitori e dai Soci curata direttamente dall'Associazione;

k) da somministrazione casuale di alimenti e bevande;

l) da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;

m) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art.4 comma c).

Art.13 - Patrimonio

a) Il patrimonio dell'Associazione comprensivo delle entrate di cui all'art. 12 è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

b) L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli Enti del Tero Settore.

Art. 14 - Bilancio sociale

Qualora le entrate della Associazione risultino essere inferiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), o alla diversa soglia eventualmente risultante dalla modificazione alla normativa attualmente in vigore per gli Enti del Tero Settore, la redazione del bilancio sociale è facoltativa.

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Tero Settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Almeno 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea generale dei soci il bilancio deve essere depositato in segreteria a disposizione dei soci.

TITOLO IV - ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

a) L'ASSEMBLEA DEI SOCI

b) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

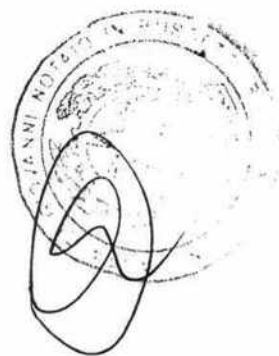
c) IL PRESIDENTE

d) L'ORGANO DI CONTROLLO

e) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Ai componenti degli organi sociali - ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del c.c. (composizione del collegio) - non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea



L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche tramite posta elettronica, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e seconda convocazione, ed è diffuso almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del Comune in cui l'Associazione ha Sede.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di MARZO per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto al voto. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina 2 (due) scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno 3 (tre) scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione delle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con il diritto di voto.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale sono approvate con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 - Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto ad un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. La stessa persona può rappresentare in assemblea non più di 3 (tre) soci.

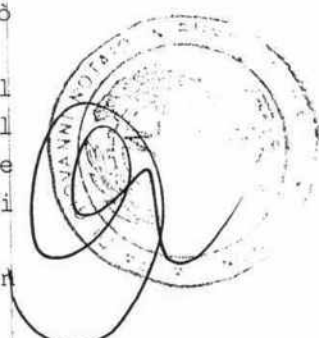
Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

E' facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 - Competenze

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b) approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
- c) determina l'importo annuale delle quote associative;
- d) definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e) approva il regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
- f) approva il regolamento dell'Associazione;
- g) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- h) nomina e revoca il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della assemblea;
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- j) delibera sull'istituzione di sezioni dell'Associazione;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,



dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza;

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello statuto sociale;
- b) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'art. 37.

Art. 24 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione.

Il consiglio è composto da 7 (sette) componenti compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice etico Anpas e dall'art. 2382 del c.c. nonché dal possesso dei seguenti requisiti:

- * soci di età superiore ai 18 (diciotto) anni;
- * soci non appartenenti ad Organi Elettivi di natura politica e/o Direttivi politici;
- * soci che non abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione, di cui al precedente art. 7 punto b, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere.

Le funzioni del segretario e del tesoriere sono determinate nel Regolamento Generale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta dal almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà + 1 dei componenti. Il Consiglio Direttivo approva

le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratta di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 26 - Competenze

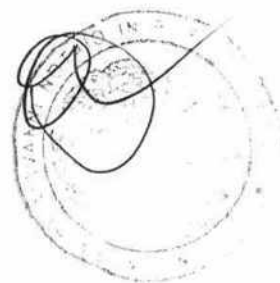
Il Consiglio Direttivo:

- a) predispone le proposte da presentare all'assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 23;
- b) da attuazione alle delibere dell'assemblea;
- c) approva i REGOLAMENTI non riservati alla competenza dell'assemblea;
- d) individua e disciplina le attività diverse da quelle di interesse generale che la Associazione intende svolgere, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative e ne documenta il carattere secondario nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa;
- e) delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- f) delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del Terzo Settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale Anpas;
- g) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
- h) adotta i provvedimenti sulla perdita di qualità di socio;
- i) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente statuto e di legge;
- j) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- k) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- l) provvede a convocare le elezioni degli organi associativi entro il mese di marzo successivo alla scadenza del mandato, in concomitanza con l'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio;
- m) ove previsto nomina il Direttore sanitario che opera nell'ambito dell'Associazione nel rispetto della normativa vigente.

Art. 27 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica



non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione. In caso di vacanza di 5 dei componenti originariamente eletti dalla assemblea, il Consiglio Direttivo DECADE.

Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione del Consiglio Direttivo.

Art. 28 - Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e i contratti deliberati dall'Associazione.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 29 - Organo di controllo

L'organo di controllo istituito per libera decisione dall'assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica 4 anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra i non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 30 - Competenze

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del Terzo Settore.

L'organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

L'organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale,

ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del Tero Settore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposto registro.

Art. 31 - Revisione legale dei conti

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'art. 31 del codice del Tero Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.

La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea, all'organo di controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposto registro.

Art. 32 - Collegio probiviri

Il collegio dei probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, eletti fra i soci, dura in carica 4 (quattro) anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'assemblea, elegge il presidente fra i propri componenti. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 33 - Competenze

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli aspiranti soci e dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi dei precedenti artt. 6 e 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del collegio dei probiviri sono comunicate agli interessati a cura del presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 34 - Libri sociali obbligatori

- a) L'Associazione deve tenere:
- b) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- c) il libro degli associati;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri

organi associativi.

f) Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

TITOLO VI - NORME FINALI

Art. 35 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente statuto.

Art. 36 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto all'ente nell'ambito del Tero Settore che l'assemblea individuerà in sede di delibera di scioglimento.

Art. 37 - Elezioni

Le elezioni degli Organi Associativi saranno disciplinate mediante regolamento interno all'Associazione.

Art. 38 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato Bolsi Cristina

" Laura Riboni Notaio

Copia conforme all'originale

Busseto, 19 luglio 2019

